

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che :

- Per “RPD o GDPR” si intende il Regolamento sulla Protezione dei Dati o General Data Protection Regulation n. 679 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Per «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (Art. 4 comma 1, n.1 GDPR 2016/679);
- Per «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione sociale (Art. 4 comma 1, n.2 GDPR 2016/679);;
- Per «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (Art. 4 comma 1, n.7 GDPR 2016/679);
- Per “Responsabile del Trattamento” si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (Art. 4 comma 1, n.8 GDPR 2016/679);
- Il Responsabile del Trattamento fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato (Art. 1 GDPR 2016/679).

tutto ciò premesso, con la presente il Titolare di Trattamento

Condominio MONTE SAN MICHELE
Via San Michele - 25020 FIESSE - BS
Codice Fiscale 98210780171

Segue: **ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Nomina Responsabile del Trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 28 del GDPR UE 2016/679

TB di Zappia Caterina

P.IVA 03292120981

Che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (Art. 1 GDPR 2016/679).

Gestire in toto i dettami della "Legge n. 220 dell'11/12/2012 - Riforma del condominio" e sue successive modificazioni con particolare attenzione a tutte le attività assembleari, al Registro delle anagrafiche condominiali, agli adempimenti fiscali, agli incassi, ai costi, alla manutenzione e gestione degli impianti e delle parti comuni.

Il Responsabile del Trattamento, operando nei principi stabiliti dal GDPR UE 2016/679, si impegna a:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO – Il Responsabile del Trattamento si obbliga ad effettuare il trattamento solo per le finalità connesse allo svolgimento del suo incarico di amministratore (legge n. 220 dell'11/12/2012) con divieto di qualsiasi altra utilizzazione. In caso contrario sarà considerato Titolare di Trattamento, con conseguente responsabilità giuridica (Art. 28 comma 10 del GDPR 2016/679).
2. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI – Il Responsabile di Trattamento è autorizzato alla nomina di altri responsabili. Egli deve comunicare tempestivamente al Titolare di Trattamento, la necessità di procedere alla sostituzione o aggiunta di nuovi Responsabili di Trattamento (Art. 28 comma 2 del GDPR 2016/679).
3. AUTORIZZAZIONI, FORMAZIONE E RISERVATEZZA - Il Responsabile di Trattamento deve garantire che tutto il personale interno che ha accesso permanente o regolare ai dati personali sia stato debitamente autorizzato (art. 47 comma 2 lett. n) del GDPR 2016/679) e che si sia impegnato alla riservatezza in merito a quanto venga a conoscenza (Art.28 comma 3 lett. b) del GDPR 2016/679).
4. NATURA E SICUREZZA DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile di Trattamento dovrà garantire che per i sistemi informatici sui quali risiedono i dati del Titolare del Trattamento siano state adottate tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR 2016/679 (Art.28 comma 3 lett. c) del GDPR 2016/679).
5. ASSISTENZA AL TITOLARE - Il Responsabile di Trattamento, tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al CAPO III del GDPR 2016/679 (Art.28 comma 3 lett. e) del GDPR 2016/679).

Segue : **ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

6. DURATA E TERMINE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile di Trattamento è tenuto agli obblighi legali di conservazione che ne determinano la durata. A revoca del mandato dovrà restituire al Titolare di Trattamento tutti i documenti e dati personali per i quali si è determinata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancelli tutte le copie digitali esistenti dai propri sistemi informativi e distrugga tutte le copie cartacee in suo possesso (Art.28 comma 3 lett. g) del GDPR 2016/679).
7. ISPEZIONI - Il Responsabile di Trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all' articolo 28 del GDPR 2016/679. Deve consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (Art.28 comma 3 lett. h) del GDPR 2016/679).
8. ATTIVITA' DI COOPERAZIONE - Il Responsabile di Trattamento è tenuto a collaborare con l'autorità di controllo (Art.31 e 58 del GDPR 2016/679).
9. GRATUITA' DELLA NOMINA – Gli impegni assunti dal Responsabile di Trattamento con la presente nomina, si intendono a titolo non oneroso in quanto già retribuiti dal negozio giuridico alla base del servizio esternalizzato.
10. LEGGE APPLICABILE - Come previsto dall'art. 28 comma 3 del GDPR 2016/679, la presente nomina è disciplinata da un contratto le cui norme sono previste dalla legge 220/2012.

Data e luogo, _____

Il presidente dell'assemblea

Il Responsabile di Trattamento
(per accettazione della nomina)
